

N. R.G. 18101/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott.ssa Marianna Serrao	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18101/2016 promossa da:

S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (C.F. 00987061009), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] VIALE [REDACTED] 00144 ROMA; [REDACTED] VIALE [REDACTED] 00144 ROMA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] " [REDACTED] " (C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] VIA [REDACTED] 51100 PISTOIA; , elettivamente domiciliato in VIALE [REDACTED] 50132 FIRENZE presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

Avente ad oggetto: *Diritto di autore*

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni

S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

a) accertata l'illecita diffusione all'interno del locale ristorante " [REDACTED] " sito in Collodi, (PT), Via [REDACTED] ove esercita la propria attività commerciale la [REDACTED] di opere musicali tutelate dalla SIAE inibire, con effetto immediato, l'utilizzo ulteriore di opere tutelate dall'Ente e disporre una penale per ogni ulteriore utilizzazione illecita;



b) condannare la Ditta [REDACTED] al pagamento della somma di € 1.012,96 dovuta a titolo di diritto di autore a fronte dell'utilizzo non autorizzato di opere musicali all'interno del ristorante "[REDACTED]" per il periodo 21.3.2015 al 31.12.2015 e per tutto l'anno 2016;

c) a fronte della diffusione non autorizzata all'interno del ristorante "[REDACTED]" per il periodo 21.3.2015 a tutto il 2016 di opere intermedie da SIAE condannare la Ditta [REDACTED] con sede legale in Pescia, Piazza [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti da parte della SIAE, quantificando tali danni in applicazione di quanto previsto nelle vigenti tariffe SIAE alle utilizzazioni illecite accertate, maggiorato per le utilizzazioni presumibili nello stesso periodo, ivi compresi i danni all'immagine, alla reputazione e all'onore, che si quantificano in un importo complessivo di Euro 10.000,00, o altra diversa somma determinata dall'Ill.mo Giudicante anche con ricorso ai principi di equità.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".

[REDACTED]
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del giudizio, poiché intentato senza avere preventivamente avviato la procedura obbligatoria di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/14, convertito con L.162/14;

nel merito rigettare la domanda proposta alla lettera A da parte attrice poiché priva dei presupposti; rigettare la domanda spiegata alla lettera b perché le somme non sono dovute, ovvero, in subordine, non sono dovute nella misura richiesta, per tutti i motivi esposti in narrativa;

rigettare da domanda spiegata da parte attrice alla lettera c sul ristoro dei danni, in quanto non esistenti, non provati e comunque, in subordine, da liquidarsi con riferimento alle tariffe SIAE ovvero in via equitativa, e con riferimento ai soli illeciti che saranno provati ed opponibili;

con vittoria di spese ed onorari del giudizio;

precisa che non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove e modificate che dovessero essere proposte da controparte.

In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie richieste in via diretta ed a controprova come da memorie depositate".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione datata 17/11/2016 la S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori conveniva in giudizio la ditta [REDACTED] deducendo che il giorno 22/03/2015 suoi ispettori eseguivano un controllo presso l'esercizio del convenuto sito all'interno della residenza storica "[REDACTED]" ubicata in Collodi (PT). Nell'occasione si accertava che nel locale era presente uno strumento musicale posto a disposizione del pubblico ed un apparecchio multimediale con 6 altoparlanti che diffondeva un brano



musicale tutelato. Dal momento che il gestore non esibiva il relativo permesso SIAE né la quietanza di pagamento dei diritti per l'anno 2015 gli ispettori redigevano atto di constatazione. Aggiungeva l'attrice che successivamente, nel marzo del 2016, il convenuto inoltrava una richiesta di rilascio di licenza annuale di diffusione di opere musicali con applicazione di tariffa ridotta, asserendo di utilizzare solo per il 20% dell'orario di apertura al pubblico opere intermedie da SIAE e di adoperare, per la restante parte, musica licenziata da altri soggetti.

L'attrice riscontrava la richiesta precisando che la quantificazione del diritto d'autore, sulla base di accordi stipulati con le varie associazioni di categoria, non contemplava il criterio "*pro rata temporis*" bensì l'applicazione di tariffe annuali, semestrali trimestrali, mensili e finanche giornaliere, invitando il sig. [REDACTED] a corrispondere l'importo di €470,54 a fronte delle utilizzazioni di cui all'accertamento del 22 marzo 2015, già detratto l'importo corrisposto il 2/03/2015 per lo strumento musicale.

Il predetto avrebbe contestato detta pretesa asserendo di non utilizzare se non in minima parte il repertorio intermediato da SIAE e liquidando unilateralmente il diritto d'autore nella misura di €7.76 che corrispondeva a mezzo di assegno.

Nel maggio e nel giugno 2016 venivano eseguite presso il ristorante due verifiche riservate dalle quali emergeva la diffusione di un certo numero di brani musicali tutelati in via esclusiva da SIAE che contestava al [REDACTED] il mancato pagamento dei diritti d'autore anche per l'ulteriore periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016 per il complessivo importo di €1.012,96.

Chiedeva pertanto l'emissione di sentenza che, accertata l'illecita diffusione di opere musicali tutelate, inibisse al convenuto l'ulteriore utilizzo di opere intermedie dall'Ente con applicazione di penale per ogni ulteriore utilizzazione illecita, con condanna dello stesso al pagamento dell'importo di €1.012,96 a titolo di diritto d'autore per il periodo 21/03/2015-31/12/2015 e per l'annualità 2016 oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, inclusi quelli all'immagine, alla reputazione ed all'onore che quantificava in €10.000,00 od in quella diversa misura ritenuta anche con applicazione di principi equitativi. Con vittoria delle spese processuali.

Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa del 3/03/2017 con la quale contestava ogni assunto attoreo in fatto ed in diritto. In via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita introdotta dal D.L. 132/2014. Nel merito, dopo aver effettuato una ricostruzione dei rapporti intercorsi con SIAE anche anteriormente alla verifica del 22/03/2015, deduceva la non debenza degli importi pretesi da parte attrice. Relativamente al 2015 non era possibile che da un unico accertamento, del quale aveva contestato la falsità con raccomandata del 27/03/2015, potesse ritenersi dimostrata la diffusione di musica tutelata per tutto il periodo restante fino al



31/12/2015, anche in considerazione del fatto che nell'occasione era stata riscontrata la diffusione di un solo brano musicale tutelato.

Deduceva l'irregolarità delle due ispezioni riservate eseguite nel 2016 per mancato rispetto delle formalità e non essendovi stata alcuna qualifica da parte degli ispettori. Contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di cui al capo a) delle conclusioni della SIAE; il rigetto della domanda di cui al capo b) perché le somme non sarebbero dovute o, in subordine, perché lo sarebbero in misura inferiore; il rigetto della domanda di cui al capo c) perché i danni sarebbero inesistenti, non provati o, in subordine da liquidarsi con riferimento alle tariffe SIAE oppure in via equitativa. Con vittoria delle spese processuali.

Con ordinanza del 15/05/2017, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/04/2017, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc riservando al merito la decisione in ordine alla improcedibilità della domanda.

Le parti depositavano memorie e repliche effettuando ulteriori produzioni documentali e all'udienza del 11/10/2017 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 28/05/2019 poi differita al 5/05/2020. Con decreto del 14/04/2020 veniva disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L.18/2020 con invito alle parti a precisare le conclusioni entro la suddetta udienza e con assegnazione automatica dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

Sulla eccepita improcedibilità della domanda

E' pacifico che la Legge 633/1941, (art. 180), ha demandato in via esclusiva a SIAE la funzione di intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. E' altrettanto pacifico che siffatta funzione contempla la concessione, per conto degli aventi diritto, di permessi per l'utilizzazione economica di dette opere; la percezione dei proventi che derivano da detti permessi e la ripartizione degli stessi tra gli aventi diritto.

I diritti autorali intermediati da SIAE, in quanto espressione di diritti garantiti da diverse disposizioni della nostra Carta costituzionale quali, ad esempio, gli artt. 9, 21, 35 e 42, assumono un carattere di indisponibilità. Questo assunto è rafforzato anche dalle ulteriori funzioni strumentali alla tutela dei diritti degli autori attribuite per legge alla SIAE nell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di diritto d'autore.

Ciò ritenuto, l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto non merita accoglimento sul rilievo che la domanda fatta valere nel presente giudizio non rientra nella sfera di operatività dell'art. 3 del



D.L. 134/2014 come convertito dalla Legge n. 162/2014. Ed invero l'art. 2, comma 2, lett. b) del decreto in questione espressamente esclude dalla negoziazione assistita le controversie riguardanti diritti indisponibili.

Sulla legittimazione ad agire della SIAE

Parte attrice ha adeguatamente provato la propria legittimazione ad agire producendo in giudizio le "Attestazioni di tutela per composizioni musicali" riferentisi ai brani musicali riscontrati oggetto di diffusione in occasione delle verifiche ispettive, (Cfr. docc.25-26 SIAE), sicché l'eccezione risulta infondata.

La condotta illecita lamentata.

La domanda di accertamento dell'illecita diffusione di opere musicali tutelate all'interno del ristorante '██████████' gestito dal convenuto deve trovare accoglimento, non avendo pregio l'eccezione di non opponibilità degli esiti delle verifiche formulata dalla difesa di quest'ultimo.

L'art. 12 L. 633/41 introduce una clausola generale che attribuisce all'autore il "diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo". L'autore è perciò titolare di un vero *ius excludendi* nei confronti dei terzi per qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, in ragione della privativa accordatagli. Il carattere assoluto di tali diritti si rinviene in particolare nell'ambito della tutela accordata e nel dovere di astensione dei terzi da ogni forma di utilizzo della creazione intellettuale in contrapposizione agli interessi dell'autore.

La previsione di compensi spettanti agli autori a fronte dell'utilizzazione legittima delle loro opere, mediante la corresponsione di compensi di natura convenzionale, trova il suo fondamento proprio nel riconoscimento del lavoro intellettuale dell'autore e nell'esigenza di garantirlo anche economicamente, innovando il precedente ed ormai risalente quadro normativo, che nulla riconosceva e consentiva il libero sfruttamento delle opere lasciando "impoverire" gli autori, mediante una remunerazione proporzionata all'intensità di sfruttamento del loro lavoro, nel tendenziale rispetto, tra l'altro, dell'art. 36 Cost. Fra l'altro, proprio per tale ragione i diritti percepiti nella qualità di autore sono ricondotti in base all'art. 49 1° comma D.P.R. 917/1986 ai redditi da lavoro autonomo e, come tali, denunciati.

È proprio in tale quadro che si svolge l'attività giuridica della SIAE per conto di chi gliene abbia conferito mandato; attività di tipo sostitutivo, comprendente la stipulazione di negozi privatistici per conto degli autori e l'incasso del corrispettivo, nonché il riversamento ai singoli aventi diritto su ogni singola opera dei proventi incassati per loro conto.

Ed ancora, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, la SIAE svolge attività di controllo e vigilanza finalizzata alla prevenzione/repressione di eventuali irregolarità o illeciti in materia di diritto di autore ed erariale, in forza del disposto di legge.



Gli incaricati della SIAE assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale, ovvero di incaricato di pubblico servizio, in considerazione della natura pubblica dell'Ente e del collegamento funzionale ed inscindibile con l'espletamento dei compiti pubblicistici demandati all'Ente (Cass. Pen. Sez. VI del 21.10.2008, n. 1335; Cass. Pen. Sez. VI del 7.02.2006, n. 172; Cass. Pen. Sez. V del 18.06.2002, n. 792; Cass. Pen. Sez. VI del 10.12.93, n.2009).

Gli atti di constatazione riversati in atti, costituendo atti pubblici a tutti gli effetti, sono dotati di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in relazione al loro "contenuto estrinseco", cioè in ordine alla provenienza, alle modalità di formazione, alle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al pubblico ufficiale che attesta di averle ricevute, alle circostanze verificatesi in sua presenza. Entro tali limiti, quindi, sussiste l'incontestabilità delle attestazioni contenute nell'atto pubblico, salva la possibilità di proporre querela di falso.

Dall'esame degli atti di accertamento emerge come gli ispettori SIAE si siano limitati a riportare circostanze obiettive, verificatesi in loro presenza e direttamente apprese, quali la data e l'orario di diffusione dei brani musicali tutelati, il loro numero ed i relativi titoli come pure la presenza di avventori all'interno del locale, (Cfr. docc.4-11-12 SIAE). In mancanza di querela di falso le circostanze oggettive in essi attestate debbono intendersi come veritiere.

La SIAE, a fronte dell'accertamento dell'utilizzo all'interno del ristorante "██████████" di opere tutelate per il cui uso non era stata richiesta l'autorizzazione preventiva né corrisposto il diritto di autore, contestava formalmente in data 14.9.2016 il comportamento seguito dal Sig. ██████████ e, inviandogli gli atti di constatazione, con le relazioni, l'elenco delle opere ed i criteri seguiti per la quantificazione, lo ha diffidato a corrispondere il complessivo importo di € 1.012,96 (doc. 13 SIAE).

Risulta pertanto provato che il convenuto, nell'esercizio della sua attività economica, abbia diffuso in pubblico le opere musicali indicate negli atti di constatazione senza la preventiva autorizzazione da parte degli autori e, per essi, della SIAE.

La circostanza che nel corso delle tre verifiche ispettive sia stata accertata la diffusione di brani tutti soggetti all'intermediazione della SIAE legittima la richiesta di pagamento dei diritti autorali per il periodo dal 21/03/2015 al 31/12/2015 e per tutto il 2016, essendovi fondati indizi per ritenere che il convenuto abbia utilizzato opere del repertorio SIAE nel quotidiano esercizio della sua attività di impresa a cui la diffusione dei brani musicali era funzionale, essendo per contro assolutamente improbabile che lo abbia fatto proprio soltanto in occasione dei controlli effettuati da SIAE, risultando tale diffusione propria dell'attività caratteristica svolta dal ██████████

La pretesa del ██████████ di applicare per l'annualità 2016 una tariffa parametrata in base ad un utilizzo solo parziale – corrispondente al 20% dell'orario di apertura del locale- in forza dell'assunto di



utilizzare per la restante parte repertorio musicale intermediato da altro soggetto (Soundreel), appare arbitraria dal momento che l'attrice ha esercitato in via esclusiva l'attività di intermediazione dei diritti autorali fino al 16/10/2017 in forza di legge. Infatti, il legislatore italiano sino al 16.10.2017 ha affidato l'attività di intermediazione del diritto di autore in esclusiva alla SIAE. Conseguentemente [REDACTED] - per il periodo per cui è causa (anni 2015 e 2016) - non avrebbe potuto operare sul territorio italiano e qualunque asserito contratto per la intermediazione del diritto di autore fosse intercorso tra Ditta [REDACTED] e [REDACTED] dovrebbe oggi essere ritenuto nullo, in quanto *contrario alla legge*.

Dalla documentazione agli atti risulta corretta la quantificazione in complessivi €1.012,96 dei diritti d'autore dovuti per i periodi in contestazione, effettuata in base agli accordi siglati con le associazioni di categoria, non avendo il convenuto offerto seri elementi atti ad inficiare il conteggio. Lo stesso deve pertanto essere condannato al pagamento del suddetto importo.

Sulla domanda di inibitoria e di imposizione di penale.

La SIAE, parallelamente alla richiesta di accertamento dell'illecita diffusione, ha spiegato domanda di inibitoria e di fissazione di penale per ogni ulteriore illecito utilizzo da parte del convenuto di opere musicali dalla medesima tutelate.

L'art. 156, comma 1, della legge 633/1941 consente al titolare di un diritto di utilizzazione economica riconosciutogli della medesima legge di agire in giudizio per far accertare e farne interdire la violazione, con possibilità da parte del giudice di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata come anche per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Dalla ritenuta sussistenza dell'illecita condotta dedotta in giudizio discende la accoglibilità della richiesta di SIAE di inibitoria del convenuto da ogni ulteriore utilizzo non autorizzato di opere dalle medesima tutelate. L'osservanza dell'inibitoria, tenuto conto della non particolare gravità dell'illecito e del tempo trascorso dalla sua realizzazione, va assicurata mediante misura coercitiva di €1.000,00 per ogni violazione successivamente constatata.

Sui danni risarcibili.

Parte attrice ha invocato il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti per la diffusione non autorizzata di opere dalla stessa intermedate effettuata dal convenuto, inclusi quelli riportati alla sua immagine, reputazione ed onore.

In merito alla liquidazione del danno patrimoniale l'art. 158, comma 2, Legge 633/1941 richiama gli artt. 1223,1226 e 1227 del c.c., affidando la valutazione del danno da lucro cessante alla valutazione del giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. La medesima disposizione prevede la possibilità di effettuare una valutazione forfetaria del danno sulla base quanto meno dell'importo dei



diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare la relativa autorizzazione. Questo Tribunale ritiene pertanto equo riconoscere a tale titolo l'importo di € 2.000,00 per le violazioni accertate nell'arco temporale dal 21/03/2015 al 31/12/2016.

Quanto alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che risulta richiesto in proprio da SIAE, ritiene il Tribunale che difetti totalmente la prova che per effetto della condotta illecita posta in essere dal convenuto la SIAE abbia riportato siffatto pregiudizio, sotto il profilo della lesione a suoi beni giuridicamente rilevanti costituiti dall'immagine, reputazione ed onore, non avendo influito il reiterato illecito del convenuto sulle funzioni istituzionali dell'Ente.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

L'illecita diffusione all'interno del locale ristorante '██████████' sito in Collodi, (PT), Via ██████████ ██████████ ove esercita la propria attività commerciale la Ditta ██████████ di opere musicali tutelate dalla SIAE.

INIBISCE

Alla Ditta ██████████ la diffusione di opere musicali tutelate dalla SIAE senza autorizzazione di quest'ultima e pagamento dei relativi diritti all'interno del locale ristorante '██████████' sito in Collodi, (PT), Via ██████████

FISSA

La penale pari ad €1.000,00 per ogni violazione successivamente constatata.

CONDANNA

La Ditta ██████████ al pagamento della somma di €1.012,96 in favore di S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI a titolo di diritti d'autore dovuti per l'utilizzo non autorizzato di opere musicali tutelate nel periodo 21/03/2015-31/12/2015 e per l'intera annualità 2016, con gli interessi di legge dalla messa in mora al saldo.

CONDANNA

La Ditta ██████████ al risarcimento del danno subito dagli autori per l'utilizzo non autorizzato di opere musicali tutelate nel periodo 21/03/2015-31/12/2015 e per l'intera annualità 2016 mediante il pagamento a S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI della somma di € 2.000,00, con interessi di legge dalla messa in mora al saldo.

CONDANNA



La Ditta [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 237,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 25 aprile 2021

Il Giudice estensore
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente
dott. Niccolò Calvani

